

Art. 1

Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

"42-bis. Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati 45 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, di cui 25 milioni annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.

42-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro il 15 febbraio 2015, sono individuate le risorse di cui al comma 42-bis da trasferire a ciascun beneficiario, ~~e gli impatti delle spese sostenute per interventi di bonifica dell'amianto da svolgersi dal patto di stabilità interno, nel limite degli importi di cui al medesimo comma 42-bis.~~

Conseguentemente,

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 66, inserire il seguente: " 66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 45 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.

1^o Governo
P. G. B. B.

1.9200

Relazione tecnica

Il comma 42-bis stanZIA, per gli anni 2015-2017, un contributo di 45 milioni annui al fine di proseguire le bonifiche dei siti contaminati dall'amianto.

E' prevista anche l'esclusione dai vincoli del patto di stabilit  interno, per gli anni 2015-2017.

L'emendamento determina effetti negativi sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per 45 milioni annui per ciascuno degli anni 2015-2017.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi degli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha
avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Relatore Generale dello Stato

Stefano

2 DIC 2014